

SCHEMA DI CONVENZIONE CON ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “APPLICAZIONE DI PERCORSI PREVENTIVI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO- ASSISTENZIALI (PPDTA) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SOGGETTI IN SOVRAPPESO/OBESI ATTRAVERSO INTERVENTI MIRATI EFFICACI, APPROPRIATI E SOSTENIBILI PARTENDO DALLA RETE SANITARIA GIÀ ESISTENTE” – PROGRAMMA DI ATTIVITÀ CCM 2022 (AREA PROGETTUALE - LINEA DI INTERVENTO N. 6) – C.U.P. E75E22000500001

PREMESSO che:

- la Regione Emilia Romagna (di seguito RER) con propria deliberazione n. 1850 del 02/11/2022, ha provveduto ad approvare l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna per disciplinare lo svolgimento delle attività di comune interesse finalizzate alla realizzazione del progetto “Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PPDTA) per la gestione integrata dei soggetti in sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente”, presentato dalla stessa nell'ambito del Programma CCM 2022 “Area Progettuale – Linea di intervento n. 6”
- come specificato nel Progetto esecutivo, allegato all'Accordo di collaborazione approvato con la citata D.G.R. n. 1850/2022, allo svolgimento delle attività riferite al progetto partecipano, oltre all'Ente capofila Regione Emilia-Romagna (Unità Operativa 1), che si avvarrà dell'Azienda USL di Reggio Emilia (U.O. 1a) – che gestirà anche il budget dell'Azienda USL di Reggio Emilia – Luoghi di prevenzione (U.O. 1b) – dell'Azienda USL di Bologna (U.O. 1c) e dall'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola (U.O. 1d) in qualità di Enti attuatori, le seguenti Unità Operative (di seguito UU.OO.):
 - Regione Lombardia (Unità Operativa 2);
 - Azienda Sanitaria Locale CN 1 (Unità Operativa 3);
 - AULSS 6 Euganea (Unità Operativa 4);
 - AUSL Toscana Sud Est (Unità Operativa 5);
 - Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Unità Operativa 6);
 - Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (Unità Operativa 7);
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Unità Operativa 8);
 - Regione Puglia (Unità Operativa 9);
 - Istituto Superiore di Sanità (Unità Operativa 10);
- la competente struttura ministeriale in data 14/10/2022 ha assegnato al progetto il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) E75E22000500001;
- per la realizzazione del progetto di cui trattasi, il Ministero della Salute erogherà alla RER, in qualità di Ente capofila, un finanziamento complessivo pari ad € 415.000,00 (quattrocentoquindicimila/00), da ripartirsi tra le UU.OO. partecipanti nelle modalità e secondo gli importi indicati nel Progetto esecutivo;
- Regione Lombardia (Unità Operativa 2) partecipa al progetto come Ente attuatore per la realizzazione degli obiettivi 1,2,3,4 avvalendosi della collaborazione di ATS Città Metropolitana Di Milano – UO a valenza regionale “promozione della Salute”;
- per la realizzazione delle attività di progetto RER erogherà a Regione Lombardia la quota di finanziamento di spettanza, pari a € 26.000,00 (ventiseimila/00), esente I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività istituzionali;
- la presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione fra la Regione Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano – UO a valenza regionale “Promozione della Salute”, al fine della buona conduzione del progetto, in coerenza con quanto disciplinato dall'Accordo di collaborazione tra il RER e Regione Lombardia;

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni Pavesi, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Direzione, in P.za Città di Lombardia 1, 20124 Milano, di seguito DG Welfare

E

L'Agenda di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano - codice fiscale 09320520969, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Walter Bergamaschi, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'Agenda in Milano, Corso Italia, 52

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto del Progetto CCM 2022 "Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PPDTA) per la gestione integrata dei soggetti in sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente codice
2. La sottoscrizione della presente Convenzione avviene esclusivamente con firma digitale, pena nullità dello stesso, ai sensi dell'art. 15 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
3. Le Parti condividono ed accettano il contenuto del progetto allegato alla presente "Applicazione di percorsi preventivi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PPDTA) per la gestione integrata dei soggetti in sovrappeso/obesi attraverso interventi mirati efficaci, appropriati e sostenibili partendo dalla rete sanitaria già esistente", cui è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) E75E22000500001
4. L'Agenda di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano si impegna a realizzare le attività progettuali di competenza secondo i principi e con le modalità operative indicate nella presente Convenzione
5. Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del progetto e comunque strettamente e direttamente legate alla realizzazione dell'attività di ricerca di competenza.

Art. 2 (Durata)

1. Il presente Accordo di collaborazione ha validità a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione tra le Parti
2. Le attività progettuali termineranno il 24/11/2024, salvo una sola proroga concessa dal Ministero, su richiesta di RER ente capofila del progetto, per un periodo massimo di sei mesi e qualora ne ricorrano le condizioni specificate nell'ambito delle premesse alla presente Convenzione.

Art. 3 (Referenti delle attività tecnico-scientifiche, amministrative ed economiche)

1. I referenti assicurano il collegamento operativo fra la Regione Lombardia - U.O. 2 e la ATS

Per la Regione Lombardia il referente scientifico del progetto è la Dott. Corrado Celata e il referente amministrativo è la Dott.ssa Lucia Pirrone

2. Per ATS Città Metropolitana di Milano il referente scientifico del progetto è il direttore della SC Servizio Regionale Supporto Programmi Preventivi di Promozione della Salute e alle Attività di Documentazione Sulla Salute - UO a valenza regionale "Promozione della Salute", Corrado Celata, e il referente amministrativo è la dott.ssa Simona M. Canciani, email servizioregionalepromosalute@ats-milano.it
3. In caso di sostituzione del proprio referente scientifico e/o amministrativo, la ATS comunica tempestivamente a Regione il nominativo del referente scientifico e/o amministrativo subentrante/i.

Art. 4 (Termini di attuazione del progetto)

1. ATS Città Metropolitana di Milano in collaborazione e per conto di Regione Lombardia – DG Welfare - si impegna a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, le attività così come descritte in dettaglio nel progetto esecutivo approvato dal Ministero

In particolare la ATS si impegna a:

- trasmettere a Regione, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività, nonché un rendiconto economico-finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute;
 - a trasmettere a Regione, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del progetto, il rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti, unitamente al rendiconto economico-finanziario finale relativo a tutte le spese sostenute;
2. I rendiconti economico-finanziari dovranno essere redatti sulla base della modulistica allegata all'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la RER (allegata alla presente Convenzione) nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto esecutivo, fermo restando che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza e che rispettino le indicazioni definite nello stesso Accordo di collaborazione
 3. Tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere trattenuta agli atti, con impegno a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su eventuale richiesta della RER e del Ministero, entro 10 giorni dalla richiesta stessa
 4. Nell'ipotesi in cui i rapporti tecnici e/o i rendiconti non siano considerati esaustivi dal Ministero o dalla RER, dovranno essere forniti tempestivamente a Regione Lombardia le integrazioni e i chiarimenti necessari
 5. Alla DG Welfare, quale destinatario istituzionale del finanziamento, compete il trasferimento del finanziamento ministeriale a ATS Città Metropolitana di Milano, il monitoraggio delle attività nel rispetto del piano esecutivo ed economico e del cronoprogramma, l'invio a RER in qualità di Ente capofila del Progetto della documentazione sullo stato di avanzamento del progetto ai 12 mesi e di quella finale prevista nonché ogni altra richiesta e/o comunicazione inerente al progetto di ricerca
 6. Tutte le comunicazioni andranno indirizzate alla UO Prevenzione della DG Welfare e trasmesse via pec all'indirizzo: welfare@pec.regione.lombardia.it .

Art. 5 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione delle attività progettuali Regione Lombardia trasferirà euro 26.000,00 (ventiseimila) alla ATS Città Metropolitana di Milano , con le seguenti modalità:
 - una prima quota (35% del finanziamento), ad avvenuta sottoscrizione dellapresente Convenzione, accompagnata dalla dichiarazione di conservazione della

- documentazione di spesa;
- una seconda quota (35% del finanziamento) dopo dodici mesi dall'inizio delle attività. Il pagamento sarà disposto solo a seguito della positiva valutazione da parte del Ministero dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi al primo anno di attività. Sarà possibile procedere alla corresponsione della seconda quota solo nel caso in cui dai rendiconti finanziari risulti che sia stata spesa interamente la prima quota;
- una terza quota (30% del finanziamento), dietro presentazione della relazione e del rendiconto finali, a saldo delle spese effettive sostenute, rendicontate, alla conclusione del progetto, previa approvazione da parte del Ministero;

2. ATS Città Metropolitana di Milano si impegna a restituire le somme eventualmente introitate in eccesso
3. ATS Città Metropolitana di Milano dichiara che le attività di cui alla presente Convenzione non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Art. 6 (Codice unico di progetto)

1. ATS Città Metropolitana di Milano si impegna all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sul Codice Unico di Progetto di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n. 3
2. Il CUP sarà presente su tutta la documentazione che sarà prodotta per la realizzazione della presente Convenzione.

Art. 7 (Disposizioni Finali)

1. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in modalità esclusiva a cura di ATS Milano Città metropolitana
3. La presente Convenzione, composta da 7 articoli e dal Progetto, allegato parte non integrante, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Regione Lombardia - DG Welfare:
il Direttore Generale
dott. Giovanni Pavesi

Per ATS Città Metropolitana di Milano:
il Direttore Generale
dott Walter Bergamaschi